



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 53 DEL 05.04.2323

OGGETTO: RICORSO AL TAR PROPOSTO DA AVV. RAFFAELE MARCIANO PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI CONTRO L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO – AVV. LORENZO LENTINI.

Nell'anno 2023 del mese di Aprile del giorno 05 alle ore 15:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, il sig. Santoro Giovanni appartenete all'Ufficio Supporto OSL, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I^a, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 16.04.2021;

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";
- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018,
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento progressivo;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto *"Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L."*;
- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto *"Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida"*;

RILEVATO:

- che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;
- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra, con deliberazione nr. 24/2021;

VISTI:

- il comma 1 dell' art.36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 *"ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori"*;

CONSIDERATO:

- che con pec del 30.03.2023 acquisita con protocollo 11417 del 31.03.2023 veniva notificato all'OSL, ai sensi della legge 53/1994, dall'Avv. Raffaele Marciano il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, per conto del Comune di Marano di Napoli contro l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione OSL n.32 del 06.02.2023

RAVVISATA:

- la necessità di costituirsi nel gravame de quo per la difesa in giudizio di questo O.S.L.;

DATO ATTO:

- che con deliberazione OSL n. 12 del 19.09.2019 veniva indetta una manifestazione di interesse, per la quale, al fine di costituire un elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi legali per giudizi civili, amministrativi approvando al contempo anche lo schema di convenzione;

RILEVATO:

- che occorre procedere alla resistenza in giudizio del ricorso al TAR, e che pertanto l'urgenza di provvedere non consente il ricorso a procedure ad evidenza pubblica;
- che occorre individuare, tra le adesioni ricevute in seguito alla manifestazione di interesse indetta con deliberazione OSL n. 12/2019, un professionista esperto in materia;
- che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art. 253 del T.U.O.E.L. può essere conferito ad *intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista nei limiti dell'art.36 del D. LGS. n.50/2016;

VISTE:

- in proposito le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- la comunicazione dell'Avv. Lorenzo Lentini a mezzo pec del 04.04.2023 acquisita con protocollo 12022 del 05.04.2023 con la quale Egli, patrocinante innanzi al T.A.R., al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione, ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento del predetto incarico;

RITENUTO:

- per quanto sopra, di conferire incarico di rappresentanza legale di resistenza al giudizio al suddetto ricorso al TAR, all'Avv. Lorenzo Lentini con Studio in Salerno, professionista in possesso di adeguata competenza in materia, e di procedere alla stipula di apposita convenzione;

VISTO:

- lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
- la legge costituzionale n.3/2001 ;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenute in atti e documenti amministrativi, effettuato da COMITINE DI MARANO DI NAPOLI, c. n. 906 - 0012335 - Interno - 10/04/2023 - 17:30, soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di resistere nel procedimento presentato con ricorso al TAR presentato dall'Avv. Raffaele Marciano per conto del Comune di Marano di Napoli;
3. di conferire incarico legale di cui al punto precedente all'Avv. Lorenzo Lentini con studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103, per resistere in giudizio al ricorso al TAR conferendogli all'uopo mandato con più ampia facoltà di legge;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione per il conferimento all'Avv. Lorenzo Lentini del suddetto incarico per le opposizioni al ricorso al TAR;
5. di autorizzare il Presidente dell'OSL a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e a sottoscrivere l'atto di opposizione al ricorso al TAR;
6. di stabilire il compenso spettante all'Avv. Lorenzo Lentini per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, in:

€ 4.000,00, oltre rimborso spese 15% oltre I.V.A. e C.P.A. per difesa innanzi al TAR ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010

7. di porre le derivanti spese legali a carico degli oneri della gestione liquidatoria;

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Commissione Straordinaria;
- al Segretario Generale;
- al legale incaricato, Avv. Lorenzo Lentini.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Giovanni Santoro

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

Il sottoscritto, in esecuzione della Delibera n. ... del, in nome e per conto dell'OSL di Marano di Napoli

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE all' Avv.to, con studio in, perché formuli e formalizzi l'atto di opposizione e l'eventuale costituzione e difesa in giudizio

L'Avvocato nominato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle norme contrattuali previste dalla convenzione, di seguito elencate.

- 1) L'incarico concerne la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso in epigrafe.
- 2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere legale in merito all'incarico conferito. L'OSL potrà richiedere agli avvocati nominati pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che la medesima dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare preventivamente a quest'ultima ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi e a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali, impegnandosi a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine ai principali adempimenti processuali posti in essere, avendo cura di rimettere a questo OSL la copia degli atti più significativi prodotti in giudizio.
- 3) La facoltà di transigere spetta all'OSL, incombendo in capo al professionista incaricato il solo obbligo di prospettare all'OSL le soluzioni della controversia più favorevoli.
- 4) La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del professionista che sottoscrivono la presente convenzione.
- 5) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado, con la controparte sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto della presente convenzione per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- 6) QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico è stato statuito con Deliberazione n. 53 del 05.04.2023, e lo stesso è così determinato
— € 4.000,00 oltre rimborso spese 15% oltre I.V.A. e C.P.A. per DIFESA INNANZI AL T.A.R. AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 104/2010;
- 7) La spesa verrà posta a carico degli oneri della gestione liquidatoria. Relativamente al rimborso degli

esborsi e delle spese non imponibili, l'avvocato incaricato dovrà preventivamente ottenere autorizzazione da parte dell'Ente nel caso in cui si rendesse necessario sostenere costi di importo elevato e comunque non connessi alle ordinarie attività di notifica degli atti o di estrazione di copie di atti;

8) L'avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate, entro 60 giorni dal deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce il presente incarico.

9) In caso di recesso, sia che esso provenga dall'Osl, sia che esso provenga dall'avvocato incaricato, ai sensi dell'art. 2237 c.c., rimane da parte del Cliente l'obbligo di corrispondere al Professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività effettivamente svolta fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, dell'evento estintivo o dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, e conformemente al DM n. 55/2014 e secondo i minimi tariffari.

10) L'OSL metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceverà copia conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

11) L'incaricato si impegna al rispetto del segreto di ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico, che con la presente è conferito e accettato.

12) Il presente atto, redatto in carta libera, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e succ. mod. e int.